

**Statuto dell'Associazione SA - RETE O.N.L.U.S.**

\*\*\*\*\*

**Art. 1: denominazione e soci fondatori**

Esiste l'Associazione denominata "**SA - RETE O.N.L.U.S.**".

**Art. 2: sede**

La sede e la segreteria dell'Associazione sono in Firenze.

L'Associazione svolge le sue attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

**Art. 3: scopo**

L'Associazione non ha finalità di lucro, e svolge la propria attività nei settori della formazione e della tutela dei diritti civili, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. E' inibito lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle proprie dell'Associazione.

L'Associazione, partendo dalla comune esperienza e dal comune interesse degli associati sulla responsabilità sociale d'impresa, aspira a creare occasioni di condivisione e promozione di buone prassi, confronto e monitoraggio di processi gestionali. In particolare, l'Associazione persegue la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e della sicurezza sul luogo di lavoro, della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, ed il rispetto del divieto di ogni discriminazione sul luogo di lavoro.

Nel perseguimento dei fini sopra precisati, l'Associazione potrà svolgere attività di formazione, ricerca e consulenza; potrà promuovere e/o finanziare studi, ricerche, raccolta dati, seminari, convegni, manifestazioni e attività multimediali; potrà altresì promuovere e/o finanziare attività di progettazione, orientamento, formulazione, gestione e coordinamento di progetti di impresa, formativi, sociali e di cooperazione internazionale.

**Art. 4: durata**

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in base a deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 5: requisiti degli associati e delibera di ammissione**

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione tutte le imprese, sia in forma individuale che societaria, certificate Sa8000 o comunque con importanti esperienze in materia di Responsabilità Sociale di Impresa.

Possono fare richiesta di adesione all'Associazione anche persone fisiche con esperienze di studio, ricerca e/o professionali in materia di responsabilità sociale di impresa, processi gestionali d'impresa, tutela dei diritti e della salute dei lavoratori e della sicurezza sul luogo di lavoro, della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva.

La domanda di adesione deve essere indirizzata per iscritto all'Associazione presso la sua sede.

Sulle domande di adesione delibera il Comitato esecutivo, con decisione insindacabile.

**Art. 6: cessazione della qualità di socio**

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata presso la sede.

#p#

Il Comitato Esecutivo delibera con decisione insindacabile l'esclusione del socio:

- a) che si sia reso inadempiente alle norme del presente statuto;
- b) che per qualsiasi ragione non sia più in possesso della certificazione Sa8000 o che comunque, a giudizio del Comitato Esecutivo, abbia cessato di applicare prassi corrette in materia di responsabilità Sociale di Impresa;
- c) che non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- d) che si trovi in stato di liquidazione, in una procedura concorsuale o comunque in uno stato che limiti la propria capacità di agire;
- e) che non provveda, entro i termini stabiliti dall'Assemblea, a versare i contributi ordinari e straordinari;
- f) che in qualunque modo abbia tenuto una condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione, o che abbia tenuto nei confronti dei soci un comportamento scorretto o comunque non improntato a buona fede.

La delibera di esclusione è comunicata per iscritto al socio escluso ed ha effetto immediato.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7: Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Si riunisce altresì su richiesta del Comitato esecutivo, o su richiesta scritta di almeno tre soci indirizzata al Presidente con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi a tutti gli associati almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo di svolgimento dell'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega rilasciata per iscritto. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto verbale, che è sottoscritto da tutti i soci intervenuti.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

#### Art. 8: delibere dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e delibera con le modalità previste dall'art. 21 c.c..

L'Assemblea individua gli indirizzi generali dell'attività associativa, ed in particolare delibera su tutte le questioni attinenti all'attività dell'Associazione, sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento, sulla messa in liquidazione e sulla trasformazione dell'Associazione.

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

#p#

dell'associazione.

#### Art. 9: Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è nominato dall'assemblea tra gli associati; è composto da un numero di componenti da 3 (tre) fino a 5 (cinque).

Gli amministratori possono essere persone fisiche, giuridiche o enti; negli ultimi due casi, per l'esercizio della funzione di amministratore, queste ultime devono designare un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione.

Il Comitato esecutivo è convocato su richiesta di ciascuno dei membri, con avviso scritto da inviarsi a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono assunte a maggioranza.

Di ogni riunione è redatto verbale, che è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

È in facoltà del Presidente prevedere che singole delibere siano adottate in videoconferenza, di tutti o di alcuni dei membri del Comitato Esecutivo.

È altresì in facoltà del Presidente autorizzare i membri del Comitato Esecutivo ad esprimere il voto via fax o via email.

Il Comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Associazione, secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea, ed in particolare compie gli atti inerenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato esecutivo può delegare ad uno o più soci il compimento di uno o più atti inerenti la gestione dell'Associazione.

#### Art. 10: Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i membri del Comitato esecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente cura la esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo e verifica l'osservanza dello Statuto.

#### Art. 11: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, il cui ammontare è determinato annualmente dal Comitato esecutivo.

Gli associati sono tenuti a versare il contributo all'atto della ammissione, ed ogni anno entro il termine stabilito dal Comitato esecutivo.

E' facoltà del Comitato esecutivo determinare contributi straordinari in relazione a specifiche esigenze.

L'Associazione può beneficiare di liberalità, contributi e finanziamenti di soggetti privati, istituzioni ed enti pubblici.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

In nessun caso l'Associazione potrà distribuire, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#p#

Le modalità di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, fermo il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 1 lett. f del decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.

Art. 12: rinvio

Per tutto ciò che non è oggetto di regolamentazione nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile e delle leggi speciali.

Art. 13: clausola compromissoria

Ogni controversia tra l'Associazione ed i soci, o tra i soci tra loro, relativa alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà devoluta ad un arbitro unico nella persona del presidente pro tempore della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Toscana (Cna Toscana) alla data dell'insorgere della controversia; qualora il presidente pro tempore di Cna Toscana non possa o non voglia accettare l'incarico, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze. L'arbitro giudicherà secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà in Firenze.

F.to: Pasquini Lucia, Da Prato Ugo, Rossi Fausto, Sodini Dino, Dr. Roberto Romoli Notaio.